



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI  
Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione  
Ufficio II

IL DIRETTORE GENERALE

349633/SCO

**VISTI** la legge e il regolamento di contabilità generale dello Stato;

**VISTO** il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;

**VISTO** il decreto del Ministro delle comunicazioni del 16 dicembre 2004;

**VISTO** il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 e n. 198;

**VISTA** la Legge n. 249 del 31 luglio 1997;

**VISTO** il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il “Codice delle comunicazioni elettroniche”, di seguito denominato codice delle comunicazioni elettroniche, ed in particolare gli articoli 104 e 107 che prevedono il conseguimento, a mezzo dichiarazione, di autorizzazione generale e, a domanda, la concessione di diritto individuale d’uso di frequenze;

**VISTA** la legge n. 121 del 14 luglio 2008;

**VISTA** la dichiarazione del 10/10/2005, prodotta da COMUNE DI CANDIOLO, codice fiscale 01717430019 con sede legale in CANDIOLO (TO) - VIA UGO FOSCOLO, 4, per l’attività di installazione ed esercizio di stazioni radioelettriche ad uso privato recante in allegato:

1) la domanda di concessione del diritto d’uso di frequenze per l’esercizio di un radiocollegamento costituito da: NUMERO DI STAZIONI: FISSE= 1 (CANDIOLO); RIPETITRICI= 1 (TORRE CAMPANARIA); MOBILI= 5; PORTATILI= 20; KM 15;

**VISTA** la scheda tecnica n. 01349728/COL, inviata dalla D.G.P.G.S.R. Ufficio IV con nota del 03/07/2009, descrittiva delle caratteristiche che deve assumere l’impianto e l’esercizio del radiocollegamento secondo le caratteristiche tecniche e la consistenza di cui all’art. 1 del dispositivo della presente determinazione;

**CONSIDERATO** che il servizio svolto da COMUNE DI CANDIOLO figura tra quelli previsti dall’art. 32, comma 8) - lettera b) dell’allegato 25 al codice delle comunicazioni elettroniche per la riduzione del contributo per l’utilizzo delle frequenze;

## **D E T E R M I N A:**

Art. 1 - A COMUNE DI CANDIOLO, codice fiscale 01717430019 con sede legale in CANDIOLO (TO) - VIA UGO FOSCOLO, 4 è concesso il diritto d’uso, non in esclusiva, delle frequenze per l’impianto e l’esercizio del radiocollegamento con le seguenti:

- a) **consistenza**: NUMERO DI STAZIONI: FISSE= 1 (CANDIOLO); RIPETITRICI= 1 (TORRE CAMPANARIA); MOBILI= 5; PORTATILI= 20; KM 15;
- b) **caratteristiche tecniche** secondo i parametri di cui all'art.9 dell'allegato 25 al codice delle comunicazioni elettroniche nelle premesse citato riportati nella scheda tecnica allegata, che fa parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2 - La concessione del diritto individuale d'uso delle frequenze decorre dal 01/10/2009 e scadrà il 31/12/2018 ed è regolata dalle disposizioni vigenti in materia di comunicazioni elettroniche.

Art. 3 - Per la concessione del diritto individuale d'uso delle frequenze di cui all'art. 1 sono dovuti i seguenti contributi annui:

- 1) €. 150,00 per vigilanza e mantenimento;
- 2) €. 1.075,00 per l'utilizzo delle frequenze.

I contributi sono suscettibili di revisione in caso di variazione delle norme che li determinano.

Il pagamento dei contributi fissati dall'art. 2 deve essere effettuato, per quanto riguarda la parte di competenza dell'anno di rilascio, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, ed entro il 31 gennaio per gli anni successivi.

Art. 4- L'autorizzazione generale, conseguita contestualmente alla presentazione della dichiarazione citata in premesse, può essere ceduta a terzi, anche parzialmente, in conformità a quanto previsto dall'art. 107, comma 16 del codice delle comunicazioni elettroniche.

Art. 5- In merito alle comunicazioni di cui all'art. 107, comma 14, del codice concernenti, in particolare, le caratteristiche tecniche e la consistenza del radiocollegamento, il Ministero provvede nel termine di sei settimane.

Art. 6- Allo scopo di conseguire una efficace ed ottimale utilizzazione dello spettro radio è in facoltà del Ministero:

- di sostituire con altre le frequenze in precedenza assegnate;
- di richiedere modifiche della configurazione del radiocollegamento e la sostituzione degli apparati;
- di ridurre la risorsa di spettro radio ove la risorsa stessa risulti eccessiva rispetto alle esigenze ovvero non impiegata in tutto o in parte.

Art. 7- La domanda di rinnovo del conferimento del diritto individuale d'uso delle frequenze va prodotta, unitamente alla dichiarazione di cui al ripetuto art. 107 del codice inerente la prosecuzione dell'attività, con 60 giorni di anticipo rispetto alla scadenza di cui all'art. 2. La rinuncia al diritto individuale d'uso delle frequenze va effettuata entro il 30 novembre di ciascun anno ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 8- L'impianto e l'esercizio del radiocollegamento è in ogni caso soggetto alle disposizioni dettate dalla normativa in materia di comunicazione elettronica ad uso privato.

Art. 9- Le somme relative ai contributi da riscuotere saranno versate alle entrate dello Stato con imputazione al Capo XVIII - capitolo 2569/02 dell'esercizio finanziario in corso e sui corrispettivi capitoli degli anni successivi.

Art. 10- L'autorizzato, sulla base degli articoli 104 e 107 -commi 1 e 15- del codice, è tenuto a conservare ed esporre nei locali della sede principale di esercizio del collegamento copia della presente determinazione.

Roma 16 SET. 2009

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Michele Borelli)

*per copia conforme  
fallo*

